dipendente nel proprio paese di origine e alle quali egli ha dovuto rinunziare a causa dell'entrata in servizio presso una delle Comunità, le spettanze di pensione conservate in forza di un'assicurazione complementare volontaria presso l'ente nazionale, deve tuttavia escludere i contributi volontari pagati dall'interessato dopo la cessazione dal servizio nazionale.

Nella causa 131/80,

GERHARD WILL, ingegnere, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 18a, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo ufficio legale, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto:

— l'annullamento della decisione 11 dicembre 1978 con cui la Commissione ha fissato il numero di anni di servizio pensionabili bonificati al ricorrente a norma dell'art. 102 dello Statuto del personale della CECA,

— e l'accertamento che la Commissione è tenuta a bonificare al ricorrente vari anni di servizio pensionabili che essa non ha preso in considerazione nella decisione di cui sopra,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il ricorrente, nato l'8 dicembre 1915, veniva assunto dall'Alta Autorità della CECA, come dipendente in prova, il 15 ottobre 1956. Da allora rimaneva senza interruzioni in servizio presso l'Alta Autorità, indi presso la Commissione.

In forza delle disposizioni transitorie del titolo VIII dello Statuto del personale della CECA, in data 1° gennaio 1962 (in prosieguo: Statuto CECA), e dell'art. 48 dell'Allegato VIII di detto Statuto, egli veniva iscritto al regime pensioni delle Comunità con effetto dal 15 ottobre 1956.

Con provvedimento 11 dicembre 1978 dell'autorità che ha il potere di nomina il ricorrente veniva ammesso a fruire dell'art. 107 dello Statuto del personale delle Comunità europee e dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA; con lo stesso provvedimento gli veniva attribuito, sulle spettanze di pensione presso le Comunità, un bonifico di tre anni, un mese e quindici giorni.

2. L'art. 102, n. 2, lettere a-f), dello Statuto CECA, coincideva con l'art. 107 dello Statuto del personale della CEE e della CEEA, di cui al regolamento 18 dicembre 1961, n. 31 (CEE), e n. 11 (CEEA) (GU 1962, n. 45, pag. 1385).

Lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo Statuto), di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) 29 febbraio 1968, n. 259 (GU n. L 56, pag. 1), riproduce l'art. 107 sopra menzionato con qualche modifica del testo (art. 2, 1° comma, n. 17). Esso tiene tuttavia fermo l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA per i dipendenti i quali, come il ricorrente, siano stati assunti in forza dello Statuto CECA del 1956 (art. 2, 3° comma, del regolamento n. 259/68).

Le disposizioni di cui trattasi dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA sono del seguente tenore:

«a) Il funzionario ammesso al beneficio dello Statuto in applicazione delle presenti disposizioni transitorie e che dimostri di aver dovuto rinunciare, a motivo della sua entrata in servizio presso la Comunità, in tutto o in parte, ai diritti a pensione che avrebbe acquisito nel paese d'origine senza poter ottenere l'equivalente attuariale di detti diritti, beneficia, a titolo di pensione di anzianità presso la Comunità e senza dover versare i contributi, di un abbuono di annualità corrispondente al numero di annualità di pensione maturate nel paese di origine.

b) Il numero delle suddette annualità è fissato dalle autorità dell'istituzione da cui dipende il funzionario che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato dello Statuto previsto

dall'art. 10. Esso non può essere superiore:

— al numero di anni di servizio effettivo che il funzionario potrà compiere fino all'età di 65 anni,

— alla metà del numero di anni di servizio che non potrà compiere per raggiungere, all'età di 35 anni, 33 annualità.

c) Il funzionario che ha beneficiato delle precedenti disposizioni è tenuto a rimborsare alla Comunità, sulle somme che gli fossero corrisposte a titolo di liquidazione dei suoi diritti a pensione nel paese d'origine e che non corrispondono all'equivalente attuariale di tali diritti, un importo corrispondente al rapporto esistente tra il numero dell'annualità bonificata dalla Comunità e il numero delle annualità di pensione cui ha dovuto rinunciare nel paese d'origine».

Il 2 luglio 1969 la Commissione adottava le disposizioni generali d'attuazione per gli artt. 107 dello Statuto e 102, n. 2, dello Statuto CECA. Queste venivano pubblicate nel Corriere del personale 29 luglio 1969, n. 77, alle pagg. 601 e seguenti. Dopo questa pubblicazione, il 10 novembre 1969, il ricorrente chiedeva la compensazione delle spettanze di pensione cui aveva dovuto rinunziare a causa dell'entrata in servizio presso la Comunità.

Venivano allora effettuate delle indagini, tanto ad opera dell'amministrazione quanto ad opera del ricorrente, per calcolare le spettanze di pensione perdute e, rispettivamente, conservate dal ricorrente prima dell'entrata in servizio presso l'Alta Autorità.

3. In esito a tale indagine, la Commissione effettuava il calcolo nel modo. seguente:

a) L'ultimo datore di lavoro del ricorrente prima dell'entrata in servizio presso l'Alta Autorità era stata la Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft (mutua assicuratrice per gli operai delle acciaierie e dei laminatoi — in prosieguo: Berufsgenossenschaft), ente di diritto pubblico avente un regime pensionistico conforme alle disposizioni della legge federale sullo stato giuridico dei pubblici impiegati (Bundesbeamtengesetz).

In un primo tempo, dal 1° marzo 1951 al 31 maggio 1953, il ricorrente aveva la qualifica di impiegato ai sensi della legge relativa all'assicurazione di invalidità e di vecchiaia degli impiegati (Angestellten-Versicherungsgesetz). Durante questo periodo il ricorrente non era iscritto all'assicurazione pensione obbligatoria in quanto la sua retribuzione annua superava il massimale a quell'epoca in vigore. Per questo periodo la Berufsgenossenschaft non ha quindi dovuto versare contributi all'ente federale assicuratore per l'invalidità e la vecchiaia degli impiegati e dei dirigenti (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte — in prosieguo: BfA). Il ricorrente, dal canto suo, versava durante tale periodo 17 contributi facoltativi al BfA.

In un secondo periodo, dal 1° giugno 1953 al 31 ottobre 1956, il ricorrente lavorava come controllore tecnico a norma del regolamento di servizio della Berufsgenossenschaft e sotto il regime del pubblico impiego, in conformità alla legge federale sul pubblico impiego. Durante questo periodo il ricorrente non era iscritto all'assicurazione pensione obbligatoria di cui all'art. 11, n. 1, della legge relativa all'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati, in quanto gli spettava la pensione come pubblico impiegato. Tuttavia, avendo cessato il servizio presso la Berufsgenossenschaft il 31 ottobre 1956, nell'ambito del periodo d'attesa di dieci anni contemplato dalle leggi tedesche sul pubblico impiego, non poteva essergli attribuita alcuna pensione come pubblico impiegato. In questo caso,

la Berufsgenossenschaft era tenuta, a norma dell'art. 9 della legge relativa all'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati, ad assicurare retroattivamente il ricorrente per il periodo 1° giugno 1953 - 31 ottobre 1956.

Durante lo stesso periodo, il ricorrente, dal canto suo, versava 29 contributi volontari al BfA. Dato che il suo ex datore di lavoro l'ha assicurato retroattivamente per tale periodo, questi contributi volontari corrisponderebbero, a norma dell'art. 2, n. 15, della legge 23 febbraio 1957 che riforma l'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati (Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz, BGBl. I, pag. 980), a contributi per l'assicurazione complementare. Di questi 29 contributi volontari, 13 sono stati versati mentre il ricorrente era impiegato presso la Berufsgenossenschaft, i restanti nel dicembre 1957.

b) In base a questi dati la Commissione calcolava come *spettanze di pensione acquistate cui il ricorrente aveva dovuto rinunziare,* le spettanze relative agli anni di servizio compiuti presso la Berufsgenossenschaft dal 1° marzo 1951 al 14 ottobre 1956, *cioè cinque anni, setti mesi e tredici giorni,* nella parte in cui a tali spettanze non corrispondessero delle spettanze — relative allo stesso periodo — rimaste in vigore nei confronti del BfA.

A questo periodo di cinque anni, sette mesi e quindici giorni veniva applicato il coefficiente dello 0,8322 per tener conto delle spettanze che il ricorrente avrebbe *conservato* nei confronti del BfA a causa dei contributi versatigli in forza dell'assicurazione volontaria. Il coefficiente è basato su un calcolo virtuale effettuato dal BfA e trasmesso alla Commissione con lettera 28 agosto 1976. Per effetto del coefficiente il numero di anni di servizio pensionabili che potevano essere bonificati veniva portato a *quattro anni, otto mesi e cinque giorni.*

Infine, a questo numero di anni veniva applicato un coefficiente trasformatore per tradurlo nell'*equivalente attuariale,* tenendo conto di dati quali l'età, il sesso, ecc. Quest'operazione avrebbe dato il risultato di *tre anni, un mese e quindici giorni.*

La decisione 11 dicembre 1978 ha fissato in questo numero di anni l'abbuono di cui il ricorrente potrebbe fruire a norma dell'art. 102 dello Statuto CECA.

4. Questa decisione veniva notificata al ricorrente con lettera 11 dicembre 1978, che l'invitava ad esporre per iscritto, entro tre mesi, le sue eventuali obiezioni.

Il ricorrente rispondeva — dopo due proroghe del termine — con lettera 25 giugno 1979. Esso contestava in particolare il fatto che «periodi utili anteriori all'entrata in servizio» («nützliche Vordienstzeiten») non fossero stati inclusi fra gli anni di servizio perduti. Egli criticava del pari la presa in considerazione di spettanze conservate nei confronti del BfA in forza dell'assicurazione volontaria.

Con lettera 13 agosto 1979, il capo della divisione «diritti individuali e privilegi» della Direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione spiegava il calcolo, senza modificarlo. Il 6 novembre 1979, il ricorrente proponeva reclamo. Scaduto il periodo per la risposta di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso il 30 maggio 1980.

Il 24 luglio 1980 la Commissione decideva di respingere espressamente il reclamo. La decisione di rigetto veniva notificata con lettera 4 settembre 1980, pervenuta al ricorrente il 19 settembre seguente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare illegittimo e annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo 6 novembre 1979;

2) statuire che la Commissione deve bonificare al ricorrente i periodi degli studi, a causa dell'efficacia retroattiva del «Bundesbeamtenrahmengesetz» (legge quadro sul pubblico impiego federale) 1° luglio 1957 che ha inserito nel «Bundesbeamtengesetz» (legge federale sul pubblico impiego) l'art. 116 a);

3) accertare che la Commissione non ha alcun diritto alla cessione delle spettanze che il ricorrente ha acquistato grazie a contributi all'assicurazione volontaria;

4) in subordine, accertare che le disposizioni d'attuazione adottate dalla Commissione sono incompatibili con l'art. 102 dello Statuto CECA e che esse vanno disapplicate; di conseguenza, dichiararle illegittime nella parte in cui possono attribuire all'amministrazione il potere di farsi cedere delle spettanze acquistate grazie a contributi all'assicurazione volontaria;

5) rinviare la pratica alla Commissione, affinché le spettanze del ricorrente vengano nuovamente calcolate;

6) condannare la convenuta alle spese.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare il ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

a) Per quanto riguarda l'abbuono dei periodi anteriori all'entrata in servizio

Il ricorrente sostiene che, a norma dell'art. 116 a) del «Bundesbeamtengesetz» (legge federale tedesca sul pubblico impiego, in prosieguo: BBG) 14 luglio 1953, determinati periodi anteriori all'attività lavorativa vanno presi in considerazione nel determinare l'abbuono di anni di servizio pensionabili. Si tratta in particolare del periodo degli studi. La disposizione di cui sopra è stata inserita dal «Beamtenrechtsrahmengesetz» (legge quadro sul pubblico impiego federale) 1° luglio 1957, con effetto retroattivo al 1° settembre 1953. Al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione il ricorrente era quindi ancora in servizio presso la Berufsgenossenschaft. Data la retroattività della nuova legge, egli aveva diritto ai vantaggi da questa attribuiti, di guisa che i periodi corrispondenti vanno presi in considerazione nel calcolare le spettanze di pensione perdute. Infine il ricorrente precisa, nella replica, di chiedere un abbuono di cinque anni, cinque mesi e tre giorni. Questo numero corrisponde al massimo di cui egli può fruire in forza dell'art. 102, n. 2, punto b, dello Statuto CECA, applicato dalla Commissione nella decisione impugnata.

La *convenuta* osserva che le spettanze di pensione che il ricorrente ha acquistato presso il suo precedente datore di lavoro devono essere valutate alla luce delle disposizioni nazionali in vigore quando il ricorrente ha dovuto rinunziarvi (art. 102, n. 2, lett. a), dello Statuto CECA; art. 7, n. 1, delle disposizioni generali d'attuazione).

Non avendo compiuto il periodo di dieci anni di servizio a norma dell'art. 106 BBG, il ricorrente non ha acquistato né perso alcun diritto a riscuotere una pensione di pubblico impiegato al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità. Egli aveva semplicemente delle prospettive di pensione o una aspettativa alla stessa, che sarebbero divenute un diritto vero e proprio solo se il ricorrente fosse rimasto in servizio presso la Berufsgenossenschaft e se il rischio si fosse realizzato unicamente dopo la scadenza dei dieci anni o a causa d'inabilità.

Il periodo d'attesa atto a dare al ricorrente le prospettive di una pensione di pubblico impiegato comprende unicamente il periodo durante il quale egli è stato effettivamente in servizio presso la Berufsgenossenschaft. Non sono stati presi in considerazione i periodi anteriori all'entrata in servizio (art. 116, n. 1, punto 3 BBG), in quanto tali periodi non fanno parte del periodo d'attesa di cui all'art. 106 BBG sopra menzionato. Lo stesso vale per il periodo degli studi ai sensi dell'art. 116 a) del BBG. Inoltre, l'art. 116 a) BBG è stato introdotto nel BBG stesso, con effetto dal 1° settembre 1953, solo dalla legge quadro sul pubblico impiego del 1° luglio 1957. Questa si applica solo ai pubblici impiegati ed equiparati in servizio al momento della sua entrata in vigore; essa non riguarda quindi il ricorrente il quale ha lasciato il servizio presso la Berufsgenossenschaft il 31 ottobre 1956, cioè prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui trattasi.

b) Per quanto riguarda la presa in considerazione di contributi volontari

Il *ricorrente* sostiene che la convenuta non ha alcun diritto alla reversione di prestazioni fornite dal BfA come contropartita di contributi volontari. Questa reversione non può riguardare contributi i quali, per loro natura, non dipendano da disposizioni dello Statuto che concernono solo le spettanze di pensione.

Nel caso in cui non si tratti di reversione, bensì di un elemento di calcolo, resta il fatto che gli importi dei contributi volontari versati onde fruire di un'assicurazione complementare implicano la diminuzione degli anni di servizio pensionabili da bonificare al ricorrente.

La tesi della convenuta secondo cui si dovrebbe tener conto non solo delle spettanze di pensione, ma anche dei diritti che il ricorrente può aver acquistato mediante contributi volontari, non può basarsi sugli artt. 102 dello Statuto CECA e 107 dello Statuto. L'art. 4 delle disposizioni generali d'attuazione è irrilevante ai fini dell'interpretazione di dette disposizioni, dato che è entrato in vigore solo nel 1969; esso non può avere effetto retroattivo.

Secondo il ricorrente, l'abbuono di anni di servizio pensionabili non ha nulla a che vedere col pagamento, da parte del dipendente, di contributi volontari, dato che i sistemi di assicurazione non obbligatori non possono essere equiparati ai regimi pensionistici.

La *convenuta* osserva anzitutto che la decisione 11 dicembre 1978 dell'APN non ha affatto ad oggetto la «reversione» delle spettanze di pensione nei confronti del BfA.

A suo parere si tratta di accertare se, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA e dell'art. 107 dello Statuto, essa possa prendere in considerazione, per il calcolo del valore delle spettanze di pensione perdute da compensare, le spettanze di pensione conservate dopo l'entrata in servizio del dipendente presso la Commissione, anche se dette spettanze derivano in parte da contributi volontari.

La convenuta sostiene che si deve tener conto non solo delle spettanze effettivamente acquistate e relative al periodo di lavoro svolto prima dell'entrata in servizio presso le Comunità, ma anche di quelle che il dipendente non ha acquistato, ma che avrebbe potuto acquistare mediante il versamento di contributi volontari. Ciò si desume in primo luogo dalla stessa lettera degli artt. 107 dello Statuto e 102, n. 2, dello Statuto CECA. In secondo luogo, non sarebbe consono allo scopo della normativa di cui trattasi, il quale consiste nell'attribuire un'indennità per un deficit di pensione che non può essere altrimenti eliminato, l'attribuire vantaggi del genere nel caso in cui il deficit non esiste (come nel caso del ricorrente), ovvero è dovuto allo stesso dipendente (come nel caso di chi non si vale della possibilità di versare dei contributi volontari).

Per questi motivi, le disposizioni d'attuazione, in particolare l'art. 4, si limitano a concretare le conseguenze giuridiche che derivano dalle norme dello Statuto, in particolare dove precisano, per il calcolo della perdita di spettanze di pensione da compensarsi da parte del regime pensionistico comunitario, la presa in considerazione delle spettanze di pensione basate su contributi volontari e conservate.

A parte ciò, la presa in considerazione dei contributi volontari non lede il ricorrente, al quale viene negato unicamente il diritto di essere indennizzato per un deficit di pensione che non esiste.

IV — Fase orale

All'udienza del 5 febbraio 1981 le parti hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 aprile 1981.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1980, il sig. Gerhard Will, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 11 dicembre 1978 con cui la Commissione l'ha ammesso a fruire dell'art. 102, n. 2, dello Statuto del personale della CECA (in prosieguo: Statuto CECA) fissando gli anni di servizio pensionabili che gli vengono bonificati in forza di dette disposizioni.

2 L'art. 102, n. 2, del sopra menzionato Statuto CECA, il cui testo coincide sostanzialmente con quello dell'art. 107 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo Statuto), stabilisce che il dipendente il quale dimostri di aver dovuto rinunziare, a causa dell'entrata in servizio presso la Comunità, in tutto o in parte alle spettanze di pensione che avrebbe acquistato nel paese di origine, senza poter ottenere l'equivalente attuariale di tali spettanze, fruisce, sulla pensione di anzianità presso la Comunità, di un

abbuono di anni di servizio corrispondente al numero di anni di servizio pensionabili maturati nel paese d'origine. Lo stesso numero stabilisce che il numero degli anni bonificati è determinato dall'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione da cui l'interessato dipende, previo parere del Comitato dello Statuto, e che tale numero non può essere superiore al numero di anni di servizio effettivo che il dipendente potrà compiere fino all'età di 65 anni, né alla metà del numero di anni di servizio che non potrà compiere per raggiungere, all'età di 65 anni, 35 annualità.

3 Il ricorrente è entrato in servizio presso l'Alta Autorità della CECA il 15 ottobre 1956. Prima di questa data egli lavorava presso la mutua assicuratrice tedesca per gli operai delle acciaierie e dei laminatoi (Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft; in prosieguo: Berufsgenossenschaft), ente di diritto pubblico ai sensi della legge tedesca. A partire dal 1° giugno 1953 egli era un pubblico impiegato; sulla sua retribuzione veniva quindi effettuata la trattenuta per la pensione a norma della legge tedesca sul pubblico impiego. Anteriormente, e a partire dal 1° marzo 1951, egli aveva lavorato, presso lo stesso ente, come impiegato ai sensi della legge tedesca sull'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati (Angestelltenversicherungsgesetz); non essendo iscritto all'assicurazione pensione obbligatoria contemplata da detta legge, dato il livello della retribuzione, egli versava contributi facoltativi all'ente federale responsabile della gestione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati e dei dirigenti (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, in prosieguo: Bundesanstalt).

4 Al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità il ricorrente non aveva compiuto il periodo di dieci anni di servizio occorrenti, a norma della legge tedesca sul pubblico impiego, per aver diritto alla pensione. In questo caso la Berufsgenossenschaft era obbligata, a norma della legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati, ad assicurare retroattivamente il ricorrente per il periodo durante il quale era stato pubblico impiegato, obbligo che essa ha adempiuto versando al Bundesanstalt una somma risultante dal calcolo della pensione per detto periodo. Il ricorrente, dal canto suo, pagava dei contributi volontari al Bundesanstalt durante lo stesso periodo e dopo l'entrata in servizio presso la Comunità.

5 Da una lettera in data 26 agosto 1976 inviata dal Bundesanstalt alla Commissione, si desume che i contributi volontari versati dal ricorrente, tanto durante il servizio presso la Berufsgenossenschaft quanto dopo la cessazione dal servizio, vanno considerati come contributi per l'assicurazione complementare rispetto all'assicurazione retroattiva effettuata a favore del ricorrente dalla Berufsgenossenschaft.

6 Nella decisione impugnata la Commissione ha ammesso il ricorrente a fruire dell'abbuono di anni di servizio pensionabili a norma dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA. La decisione stabilisce, in primo luogo, il massimale degli anni di servizio da bonificare in cinque anni, cinque mesi e tre giorni e, in secondo luogo, il numero degli anni di servizio bonificati in tre anni, un mese e quindici giorni.

7 Quanto alla determinazione del massimale, nell'atto introduttivo si chiede la presa in considerazione di quindici anni e diciotto giorni, ma questa pretesa, priva di qualsiasi motivazione, è stata abbandonata dopo i chiarimenti che la Commissione ha dato in proposito nel controricorso.

8 La determinazione del numero di anni di servizio bonificati è invece contestata dal ricorrente, per due motivi. Anzitutto, la Commissione avrebbe adottato come base di calcolo un numero di anni errato, non avendo tenuto conto del periodo degli studi compiuti dal ricorrente prima di entrare in servizio presso la Berufsgenossenschaft. A torto poi la Commissione avrebbe preso in considerazione i contributi all'assicurazione volontaria versati dal ricorrente al Bundesanstalt.

9 Secondo l'allegato, la decisione impugnata è giunta all'abbuono di tre anni, un mese e quindici giorni, grazie al calcolo seguente:

a) si è preso come base il periodo durante il quale il ricorrente ha lavorato presso la Berufsgenossenschaft, cioè cinque anni, sette mesi e tredici giorni;

b) a questo numero è stato applicato il coefficiente di 0,8332, per tener conto dell'assicurazione non obbligatoria del ricorrente presso il Bundesanstalt;

c) si è poi applicato un coefficiente di trasformazione per tradurre il numero così ottenuto nell'equivalente attuariale.

10 Il ricorrente contesta anzitutto la base di calcolo indicata sub a. Egli non nega di avere effettivamente maturato il periodo cui la decisione si riferisce al momento in cui lasciava la Berufsgenossenschaft nel 1956. A suo parere, tut-

tavia, il periodo preso come base del calcolo avrebbe dovuto comprendere, non solo il periodo di lavoro effettivo, ma anche il periodo degli studi compiuti prima di impiegarsi, periodo che, secondo le norme tedesche, può essere preso in considerazione ai fini della pensione.

11 A sostegno il ricorrente deduce che la legge tedesca 1° luglio 1957 ha inserito, nella legge federale sul pubblico impiego, l'art. 116a, a norma del quale il periodo degli studi compiuti prima di cominciare a lavorare va preso in considerazione ai fini della pensione. Questa legge del 1957 retroagiva al 1° settembre 1953, data in cui il ricorrente era ancora in servizio presso la Berufsgenossenschaft. Il regime istituito da detta legge sarebbe stato quindi reso retroattivamente applicabile alla sua situazione; il regime stesso gli avrebbe perciò attribuito delle spettanze di pensione cui egli avrebbe dovuto rinunziare a causa dell'entrata in servizio presso la Comunità.

12 La Commissione contrasta questa tesi. Essa sostiene che, secondo l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, l'abbuono di anni di servizio pensionabili può riguardare unicamente le annualità che il dipendente «aveva acquistato nel paese d'origine», e che questa frase va interpretata nel senso che le annualità «acquistate» devono essere effettivamente acquisite nel momento in cui il dipendente ha dovuto rinunziare alle sue spettanze. Questa interpretazione sarebbe confermata dalle disposizioni generali di attuazione riguardanti gli artt. 107 dello Statuto e 102, n. 2, dello Statuto CECA, disposizioni adottate dalla Commissione il 2 luglio 1969 e pubblicate nel Corriere del personale del 29 luglio 1969 (n. 77, pag. 601). L'art. 7 di dette disposizioni generali farebbe espressamente dipendere l'abbuono dal regime pensionistico nazionale quale si doveva applicare al dipendente «nel momento in cui ha dovuto rinunziare a tali spettanze».

13 La tesi della Commissione va accolta. L'abbuono di anni di servizio pensionabili contemplato dall'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, nonché dall'art. 107 dello Statuto, ha lo scopo di dare, nell'ambito del regime pensionistico comunitario, un certo compenso per le spettanze di pensione che il dipendente aveva già acquistato ma alle quali egli è obbligato a rinunziare a causa dell'assunzione da parte di una delle Comunità. Le spettanze cui deve rinunziare sono quelle che aveva acquistato al momento della cessazione dal servi-

zio precedente; la normativa nazionale successiva non può modificare, ai fini della determinazione di detto compenso, il calcolo delle spettanze già acquistate in quel momento.

14 La situazione non cambia quando la normativa nazionale, messa in vigore dopo la cessazione dall'impiego nazionale, retroagisca ad una data anteriore a tale momento. Non si può infatti considerare che il dipendente abbia perso le spettanze di pensione, a causa dell'entrata in servizio presso una delle Comunità, quando tali spettanze non gli appartengano nel momento stesso della cessazione dall'impiego precedente.

15 Ne consegue che il primo capo della domanda del ricorrente è infondato.

16 Il ricorrente contesta poi l'applicazione, ad opera della decisione impugnata, del coefficiente dello 0,8332 al numero di anni durante i quali egli ha lavorato presso la Berufsgenossenschaft, per tener conto dell'assicurazione non obbligatoria presso il Bundesanstalt. A suo parere, la presa in considerazione di contributi di carattere volontario equivarrebbe alla confisca del risparmio del dipendente e sarebbe comunque in contrasto con la lettera e con gli scopi dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA.

17 La Commissione sostiene di poter prendere in considerazione, per il calcolo del valore delle spettanze di pensione perdute da compensarsi a norma di detta disposizione, le spettanze di pensione conservate dopo l'assunzione presso la Commissione, anche se tali spettanze derivano in parte da contributi volontari. Dato che lo scopo della normativa in vigore consiste nell'attribuire un'indennità per un deficit di pensione che non potrebbe essere eliminato altrimenti, non vi sarebbe motivo di attribuire dei vantaggi qualora il deficit non sussista.

18 La Commissione rileva poi che l'art. 4 delle disposizioni generali d'attuazione, sopra menzionate, contempla espressamente che le spettanze di pensione cui il dipendente ha dovuto rinunziare sono le spettanze di pensione d'anzianità a carico di un regime pensionistico «legale o convenzionale».

19 Il ricorrente ribatte che l'art. 4 sopra menzionato si basa sull'errata interpretazione degli artt. 102, n. 2, dello Statuto CECA e 107 dello Statuto; egli ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare la nullità di detto art. 4.

20 Dal fascicolo si desume che i contributi volontari versati dal ricorrente al Bundesanstalt erano 46 di numero, di cui 17 sono stati pagati nel periodo in cui il ricorrente lavorava come impiegato presso la Berufsgenossenschaft (1951-1953), 13 durante il periodo in cui aveva lo status di pubblico impiegato presso detto ente (1953-1956), e 16 dopo le dimissioni, avvenute nel dicembre del 1957. L'esame delle norme tedesche da applicarsi, tenuto conto dei dati del fascicolo, mostra che questi 16 contributi volontari, pur essendo stati versati dopo le dimissioni, servivano a coprire dei periodi assicurativi compresi fra il 1° gennaio 1955 e la data delle dimissioni, in quanto contributi complementari ai sensi della legge 23 ottobre 1957 che ha modificato l'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati (Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz).

21 Va inoltre ricordato che la Berufsgenossenschaft ha assicurato retroattivamente il ricorrente per il periodo durante il quale egli aveva lo status di pubblico impiegato tedesco (1953-1956), versando un importo corrispondente al calcolo della pensione per tale periodo al Bundesanstalt, e che questo ente ritiene che i contributi volontari corrisposti dal ricorrente vanno equiparati a contributi per l'assicurazione complementare ai sensi del diritto tedesco.

22 Ciò premesso, la Commissione poteva prendere in considerazione, nel calcolare le spettanze di pensione cui il ricorrente ha dovuto rinunziare ai sensi dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, a causa dell'entrata in servizio presso la Comunità, le spettanze di pensione conservate grazie all'assicurazione volontaria presso il Bundesanstalt. A questo proposito la Commissione ha quindi interpretato correttamente l'art. 102, n. 2, sopra menzionato; di conseguenza, l'art. 4 delle disposizioni generali d'attuazione non è incompatibile con lo Statuto CECA.

23 Si deve tuttavia riservare una sorte diversa ai 16 contributi volontari che il ricorrente ha versato dopo essersi dimesso dalla Berufsgenossenschaft. Dalle considerazioni sopra svolte si desume infatti che il momento da prendere in considerazione per calcolare le spettanze di pensione perdute e conservate, ai fini della compensazione di tali spettanze nell'ambito del regime pensioni-

stico comunitario, è il momento in cui il dipendente, per entrare in servizio presso una delle Comunità, lascia la sua precedente occupazione.

24 Di conseguenza, la Commissione non poteva prendere in considerazione i contributi volontari che il ricorrente ha versato dopo l'entrata in servizio presso la Comunità in forza di una normativa nazionale entrata in vigore dopo il momento di cui sopra.

25 Da quanto precede discende che la decisione impugnata va annullata nella parte in cui l'applicazione del coefficiente dello 0,8332 ai cinque anni, sette mesi e tredici giorni che costituiscono il periodo durante il quale il ricorrente è stato alle dipendenze della Berufsgenossenschaft, rappresenta la conservazione delle spettanze di pensione del ricorrente basate sul pagamento dei 16 contributi volontari che egli ha versato al Bundesanstalt dopo aver lasciato la Berufsgenossenschaft.

26 Il ricorso va respinto per la parte restante.

Sulle spese

27 Dato che ciascuna delle parti è rimasta soccombente su un capo della domanda, le spese vanno compensate a norma dell'art. 69, § 3, 1° comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° La decisione della Commissione 11 dicembre 1978, con cui il ricorrente è stato ammesso a fruire dell'art. 102, n. 2, dello Statuto del personale della CECA, è annullata nella parte in cui l'applicazione del coefficiente dello 0,8332 ai cinque anni, sette mesi e tredici giorni che costituiscono il periodo durante il quale il ricorrente è stato alle di-

pendenze della mutua assicuratrice tedesca per gli operai delle acciaierie e dei laminatoi (Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft), rappresenta la conservazione delle spettanze di pensione del ricorrente basate sul pagamento dei 16 contributi volontari che egli ha versato all'ente federale responsabile della gestione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia degli impiegati e dei dirigenti (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) dopo aver lasciato la Berufsgenossenschaft.

2° Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 maggio 1981.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 2 APRILE 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Nella presente causa di personale si tratta dell'applicazione dell'art. 102, n. 2, dello Statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 1° gennaio 1962, le cui lettere a) e b) corrispondono sostanzialmente all'art. 107, nn. 1 e 2, dello Statuto del personale allora in vigore. Questa disposizione la quale, a norma dell'art. 2, 3° comma, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto del personale delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4 marzo 1968, pag. 1) è stata espressamente mantenuta in vigore per i dipendenti assunti già quando vigeva lo Statuto CECA del 1956, recita (nella versione emendata di cui al regolamento 30 giugno 1972, n. 1473; GU n. L 60 del 16 luglio 1972, pag. 1):

«2. Il funzionario non ammesso al beneficio del disposto dell'art. 108 del regolamento generale della CECA,

1 — Traduzione dal tedesco.